

REP. N.

“Contratto tra la Regione Campania e il RTI per l'affidamento del “Servizio di assistenza organizzativa agli Uffici Giudiziari della Campania – terza fase – lotto..... - CIG. N.”.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno, il giorno di _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania, sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me Avv. Maria Cancellieri, nata a Termoli (Cb) il 10 agosto 1952, Segretario della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 459 del 03/12/2013, si sono costituiti:

1) La *Regione Campania*, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata “*Regione*”, nella persona del Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, domiciliato per la carica presso la sede della Regione in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, Avv. Giuseppe Carannante, nato a Pozzuoli il 15 aprile 1958, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto della Deliberazione della Giunta Regionale del 27/09/2013 n. 427 e del Decreto del Presidente della Giunta n. 221 del 31/10/2013;

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandatariaC.F., nella persona dele legale rappresentante....., nato a il-, domiciliato per la carica presso la sede legale, CAP

Verificato che detto RTI è stato costituito per scrittura privata in data, autenticata nelle firme dal Notaio in, Dott. Rep. n. del....., dalle Società componenti il RTI. che sono:

- 1).....(mandataria) con sede legale in __ via __CF.....;
- 2)..... (mandante) con sede legale in __ via __CF.....;
- 3)..... (mandante) con sede legale in __ via __CF.....;
-;

Verificata, altresì, la regolarità della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio, delle Società componenti il RTI. documento n.....dellain cui si attesta che nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese dila societàmandataria, risulta iscritta dalal numero e codice fiscale n.e n. R.E.A.....; nonché della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio, documento n.....dellain cui si attesta che nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese dila società,mandante, risulta iscritta dalal numero e codice fiscale n.e n. R.E.A; della visura ordinaria tramite l'archivio telematico delle Camere di Commercio documento n.....dellain cui si attesta che nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di

.....la societàmandante , risulta iscritta dalal numero e codice fiscale n.e n. R.E.A..... .

Verificato, altresì, che la Direzione Generale per la programmazione economica e turismo, ha acquisito, attraverso il Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia, la certificazione antimafia prot. n.del relativamente alla società_____mandataria; la certificazione antimafia prot. n.del relativamente alla società_____mandante; la certificazione antimafia prot. n.del relativamente alla società_____mandante;

Verificata la richiesta del Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo inoltrata con propria nota prot.n.delalla Prefettura di Napoli di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del d. lgs 159/2011;

Verificato che sono trascorsi più di 45 giorni dalla richiesta citata e che, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011, qualora dovessero emergere cause ostative o tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, rimane fermo il recesso dal contratto previsto dall'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Verificato che il Direttore Generale per la Programmazione Economica ed il Turismo, ha dichiarato che il presente contratto rientra nelle fattispecie di cui all'art. 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo n. 81 del 09/05/2008 e ss.mm.ii;

Verificato la sussistenza in capo a tutte le imprese del RTI dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale n. 33 del 27/02/2013 è stato ammesso a finanziamento al POR FSE, a valere sull'Obiettivo Operativo p.1), l'operazione relativa all' "Affidamento del servizio di assistenza organizzativa presso gli Uffici Giudiziari della Campania - terza fase" destinata ai seguenti Uffici giudiziari: Procura della Repubblica di Napoli, Corte d'Appello di Napoli, Procura della Repubblica di Avellino, Procura della Repubblica di Benevento, Procura della Repubblica Generale di Salerno, Procura della Repubblica Minorenni di Salerno, Procura della Repubblica di Nola, Procura della Repubblica di Salerno, Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, Procura della Repubblica di Torre annunziata, Tribunale di Benevento, Tribunale di Napoli, Tribunale di Sorveglianza di Salerno, Tribunale di Nocera Inferiore, Tribunale di Nola ed impegnato l'importo di € 5.075.000,00 di cui € 100.000,00 per spese generali;
- che con il medesimo Decreto Dirigenziale n. 33/2013 sono stati approvati bando, disciplinare e allegati di gara relativi all'affidamento del "Servizio di assistenza organizzativa agli Uffici Giudiziari della Campania – Terza fase" suddivisa nei seguenti lotti, Lotto 1 Tribunale Benevento, Procura Avellino, Procura Benevento, Corte D'appello di Napoli, Tribunale Nola, Procura Santa Maria Capua Vetere , Procura Torre Annunziata, Procura Nola:, Lotto 2 Tribunale Sorveglianza Salerno, Procura Minorenni Salerno, Procura Generale Salerno, Procura Salerno, Tribunale Nocera Inferiore, Lotto 3: Procura Napoli e Tribunale Napoli;
- che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 34 del Capitolato d'oneri

e disciplinare di gara integrante il bando di gara, con Decreto Dirigenziale del 15.5.2013 n.251 del Settore “Pianificazione e collegamento con le Aree Generali di Coordinamento” dell'A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi” è stata nominata la commissione per la valutazione delle offerte pervenute;

- che con nota del 15.10.2013 n. 708901 la Commissione di valutazione ha trasmesso la documentazione con le risultanze di gara al RUP;

- che con decreto dirigenziale del 3.12.2013 n. 164 della Direzione generale per la programmazione economica e turismo e pubblicato sul B.U.R.C deln. , si è preso atto delle risultanze della valutazione operata dalla Commissione di gara, aggiudicando il Lotto _____ - _____ al RTI “_____” - per l’importo di € _____ IVA esclusa;

- che le verifiche condotte dalla Direzione generale per la programmazione economica e turismo hanno consentito di accertare la sussistenza in capo a tutte le imprese del RTI dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, già autocertificati in fase di presentazione dell'offerta;

- che con decreto dirigenziale del n. della Direzione generale per la programmazione economica e turismo è stato approvato il presente schema di contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e conviene quanto segue:

Art.1 (Premesse)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le

premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione ivi richiamata, in particolare il disciplinare tecnico e l'offerta tecnica presentata dal RTI, documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso la Direzione generale per la programmazione economica e turismo per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accludere al presente atto.

Art.2 (Norme regolatrici)

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3; dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art.3 (Oggetto)

La Regione affida al RTI, che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di assistenza organizzativa agli uffici giudiziari, così come analiticamente descritto agli artt. 5 -7 del capitolato d'onori. Le parti danno atto che le suddette attività sono conformi a quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto transnazionale/interregionale "Diffusione di best practices presso gli uffici giudiziari italiani" e, in particolare, alla scheda riassuntiva ad esso allegata, documenti tutti che, pur non essendo acclusi al presente contratto, le parti dichiarano di conoscere e accettare.

Art.4 (Descrizione, finalità del servizio, obblighi del RTI)

Il servizio che il RTI si obbliga ad eseguire si sostanzia nelle prestazioni meglio descritte e dettagliate agli artt. 5 e 7 del Capitolato d'oneri. Di seguito, sono sinteticamente elencate le principali:

- Analisi e riorganizzazione dell'Ufficio Giudiziario al fine di migliorarne l'efficienza operativa e l'efficacia delle prestazioni rivolte agli utenti interni ed esterni;
- Analisi dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche e supporto all'implementazione e/o migliore utilizzo delle soluzioni informatiche nazionali;
- Costruzione della Guida dei servizi e accompagnamento verso la Carta dei Servizi;
- Costruzione del Bilancio Sociale;
- Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale: realizzazione e gestione sito WEB di progetto, rapporti con i media e organizzazione convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto.
- ogni altro servizio / attività incluso nell'offerta tecnica presentata dal RTI;
- ogni altro servizio che si rendesse necessario al fine di eseguire esattamente le prestazioni dedotte nel presente contratto.

Il RTI si obbliga a condurre tutte le prestazioni oggetto dell'appalto con il pieno coinvolgimento del personale e a trasferire le competenze volte ad assicurare il miglioramento dei servizi offerti dagli Uffici Giudiziari. Il RTI si obbliga, inoltre, a implementare le procedure re-ingegnerizzate, a verificarne sul campo l'efficacia ed ad apportare le modifiche necessarie a correggere eventuali errori, mancanze, imprecisioni per la piena fruizione dei bene-

fici apportati nell'erogazione dei servizi da parte degli Uffici Giudiziari.

Il RTI si obbliga all'esatto adempimento di tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, di tutte le prestazioni indicate nel capitolato d'onori e disciplinare e nel contratto alle condizioni ivi previste per la perfetta esecuzione del servizio. Il RTI è responsabile, inoltre, di tutti gli obblighi comunque discendenti dalla sottoscrizione del contratto.

Si fa salvo quanto previsto all'art. 18 del contratto.

Il RTI si obbliga inoltre: 1) a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti; 2) a dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto; 3) ad attenersi alle direttive che saranno impartite dalla Regione e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento dei servizi oggetto del contratto. Il RTI, con la cadenza trimestrale, dovrà trasmettere agli Uffici Giudiziari ed all'Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007-2013 un report che illustri, per ciascuna attività, lo stato di avanzamento raggiunto descrivendo le attività espletate, la documentazione prodotta ed evidenziando eventuali elementi di criticità che si fossero manifestati nel periodo di riferimento. Il report dovrà, altresì, menzionare eventuali azioni che gli Uffici Giudiziari e/o l'Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007-2013 debbano intraprendere allo scopo di risolvere le eventuali criticità.

Art. 5 (Piano di lavoro)

Per la migliore esecuzione del contratto il RTI presenterà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un Piano di Lavoro dettagliato

corredato di cronoprogramma. Tale Piano sarà sottoposto all'Autorità di Gestione del PO FSE e agli Uffici Giudiziari di riferimento, al fine di proporre eventuali modifiche ed integrazioni da apportare, nei limiti del contratto, ai profili di erogazione del servizio medesimo, che il RTI si obbliga a eseguire. Per tutta la durata del contratto il RTI si obbliga a operare in stretto raccordo con la Regione, rendendosi disponibile per incontri, momenti di raccordo, partecipazioni a gruppi di lavoro, secondo le esigenze dalla medesima manifestate.

Art.6 (Durata del contratto)

Salvo quanto specificato all'ultimo capoverso del presente articolo, le parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni del servizio e le attività oggetto dell'affidamento avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e che le stesse si concluderanno entro il termine di diciotto mesi così come previsto all'articolo 5 del capitolato d'oneri e disciplinare.

Tutte le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel cronoprogramma paragrafo 5.6 dell'Offerta Tecnica presentata dal RTI e specificate nel Piano di Lavoro di cui all'articolo precedente.

Art.7 (Responsabile del servizio e gruppo di lavoro)

Ai fini del presente contratto, il RTI ha individuato con nota del quali referenti in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio in qualità di Coordinatore dei rapporti interni alla Cabina di Regia e con la Committenza, e il Dott....., in qualità di Coordinatore del team di progetto. Tutte le contestazioni comunicate ai referenti sopracitati si intendono conosciute dal RTI.

Il RTI si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro così come individuato nel paragrafo 5.5 dell'Offerta Tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro è subordinata al formale assenso da parte della Regione, anche nei casi di forza maggiore, da esprimersi con provvedimento del responsabile del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta e previo esame di idonea documentazione presentata da parte del RTI. Tale documentazione dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originario, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art.8 (Corrispettivi e pagamenti)

Il corrispettivo del servizio è fissato in € _____ (euro _____), oltre Iva, con il quale il RTI si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo le modalità appresso indicate:

- un'anticipazione pari al 30% (essendo il servizio acquisito con il cofinanziamento della Comunità Europea) dell'importo contrattuale, oltre Iva, su presentazione di regolare fattura, nel caso in cui il RTI intenda avvalersi della facoltà di chiederne l'erogazione, subordinatamente alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, a prima richiesta, a garanzia dell'anticipazione. Tale anticipazione dovrà escludere espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice

civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

L'anticipazione sarà revocata ove l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi contrattuali, ed in tal caso spettano alla Regione anche gli interessi legali sulle somme anticipate;

- il restante 70% dell'importo contrattuale, oltre Iva, a stati di avanzamento :

1° stato di avanzamento, pari al 25% dell'importo contrattuale, pagamento del 15% dell'importo contrattuale

2° stato di avanzamento, pari al 25% dell'importo contrattuale , pagamento del 15% dell'importo contrattuale

3° stato di avanzamento, pari al 25% dell'importo contrattuale, pagamento del 15% dell'importo contrattuale

Saldo pari al 25% dell'importo contrattuale, a seguito di presentazione di regolari fatture, procedendo al contempo al corrispondente svincolo parziale della fidejussione.

Ogni fattura dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- dal DURC delle Imprese costituenti il RTI;
- da una relazione sulle attività svolte ed a cui la fattura si riferisce, dalla quale si desuma il dettaglio delle azioni intraprese e la corrispondenza delle stesse con quelle approvate e da ogni ulteriore documentazione eventualmente necessaria volta ad attestare l'attività svolta nel rispetto della tempistica prefissata, avendo cura di documentare secondo quanto previsto dalla vigente normativa le diverse tipologie di attività, nonché delle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni rese rilasciate dal responsabile del procedi-

mento;

- da un rendiconto finanziario che giustifichi l'importo del fatturato a corpo con l'indicazione dei costi indicando anche il personale impiegato con relativo time-sheet.

Le fatture dovranno dettagliare il contenuto delle attività fatturate, recare l'indicazione del contratto oltre che la dicitura "attività co-finanziata dall'Unione Europea, PO FSE 2007-2013'Obiettivo Operativo p1" e dovranno essere intestate al Settore 02-A.G.C. 03 che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 60 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione delle stesse, seppur in presenza di distinte fatture emesse dai singoli

componenti del RTI.

I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario accreditato su conto corrente dedicato intestato alla Società mandataria del RTI, che si obbliga, nel rispetto della Legge 136/2010, a comunicarne per iscritto gli estremi alla stazione appaltante. Qualsiasi modifica relativa agli estremi bancari indicati per il pagamento, dovrà essere tempestivamente notificata alla Regione la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti da Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Art.9 (Cauzione)

La Regione dà atto che il RTI ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria deln....., stipulata condi, per un importo

di €(.....) pari al 10% meno il ribasso del%.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, il RTI è tenuto a reintegrare la cauzione escussa dalla Regione, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del RTI, di apposito documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo

garantito, è svincolato successivamente allo scadere del periodo di assistenza di cui all'art. 6 ultimo cpv del presente contratto, a seguito della verifica della corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il RTI. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, per quanto qui non previsto. Si rinvia alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/06.

Art.10 (Clausola risolutiva espressa e risoluzione)

Le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il RTI determini:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione nelle ipotesi previste dal presente contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'RTI;
- cessazione dell'RTI, fatte salve le previsioni di cui all'art. 37, commi 18 e 19 del d.lgs. 163/2006;
- accumulo, nell'arco di sei mesi, di penali per un ammontare complessivo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale;
- violazione degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 comma 8 della L. 136/2010 "Piano Straordinario contro la mafia.

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione consegnerà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del

diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione scritta, indirizzata alla controparte della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

La Regione si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, a spese del RTI, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni assunte dal medesimo. La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del RTI inadempiente.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del RTI siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il RTI ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore

compenso o indennizzo.

Art. 11 (Sospensione e recesso)

La Regione avrà la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con il RTI, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta al RTI nel relativo periodo.

La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del RTI qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute al RTI le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue attività. La comunicazione di recesso deve essere inviata al RTI, a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Dalla data d'efficacia del recesso il RTI dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

Il RTI rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 12 (Ritardi nelle prestazioni - Penali)

Qualora i risultati delle prestazioni eseguite fossero giudicati non soddisfa-

centi, il RTI è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni della Regione. Qualora il RTI si rifiuti di provvedere, la Regione per il tramite del Responsabile del Procedimento, applicherà la penale prevista nel successivo capoverso, eventualmente riservandosi di procedere alla esecuzione in danno, imputando i relativi costi al RTI.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica prevista nel paragrafo 5.6 dell'Offerta Tecnica o nel Piano di Lavoro, sarà applicata nei confronti del RTI una penale di € 1.000,00 al giorno. Qualora, nell'arco di sei mesi, l'importo delle penali superi il 10% del corrispettivo contrattuale, il contratto si intenderà risolto di diritto così come previsto al precedente articolo 10. Le penali saranno trattenute, a scelta della Regione, dagli stati di avanzamento non ancora remunerati o dalla fideiussione..

La Regione, qualora rilevi un inadempimento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo raccomandata, telefax o email, al responsabile del servizio di cui all'art. 7 del presente contratto, che potrà far pervenire eventuali osservazioni entro le 48 ore successive. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Regione, saranno applicate al RTI le penali come previste nel presente articolo e determinano la sospensione del termine di liquidazione delle fatture già emesse.

La Regione potrà disporre una proroga dei termini in relazione ai quali discende l'applicazione delle penali o una maggiore tolleranza riguardo alle soglie di applicazione a seguito di contraddittorio con il RTI. Il pagamento delle penali, non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto da parte della Regione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente né quello di richiedere il risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti com-

preso il danno all'immagine. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la

Regione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del RTI di qualsivoglia natura.

Art. 13 (Clausola di manleva)

Il RTI si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il personale impiegato dall'RTI non avrà nulla a pretendere nei confronti della Regione per l'attività svolta in esecuzione del presente contratto.

Art. 14 (Obblighi sociali)

Il RTI si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il RTI si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applica-

bile nelle località medesime.

Art. 15 (Obblighi di riservatezza)

Il RTI ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, anche dopo la scadenza del contratto medesimo.

Il RTI potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Art. 16 (Deroga alla competenza territoriale)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.17 (Obblighi nascenti dal protocollo di legalità)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 18 (Prevalenza)

Il RTI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni con le modalità e le caratteristiche indicate nell'offerta tecnica, fermo restando che quanto indicato nel

capitolato costituisce per il RTI il limite minimo delle prestazioni che si obbliga ad eseguire. In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero insorgere tra la Regione e il RTI a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal contratto e dal capitolato, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dal RTI, è sancita la prevalenza di quanto previsto nel contratto e negli atti di gara con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dal medesimo RTI.

Art. 19 (Divieto di subappalto, di cessione del contratto
e dei relativi crediti)

Il RTI è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. È assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del RTI e del risarcimento di ogni danno e spese della Regione, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto al RTI di affidare parte del servizio in subappalto, avendo il medesimo RTI dichiarato, in sede di gara, di non avvalersi del subappalto.

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto non possono essere ceduti a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, II comma, del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di cessioni e di nessun atto di disposizione da parte del creditore neanche a scopo di garanzia, né tanto meno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che, quest'ultimo, abbia investito di un ruolo rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi, tra gli altri, i mandati ad

esigere e le deleghe all'incasso. La violazione di quanto appena disposto attribuisce il diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

Art. 20 (Vigilanza e Controllo)

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il RTI è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato, anche su segnalazione degli Uffici Giudiziari coinvolti.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata alla Direzione generale per la programmazione economica e turismo e verrà esercitata dal responsabile del procedimento dott.ssa Giuliana Tagliatela.

Art. 21 (Ultimazione e accettazione finale del servizio)

A conclusione delle attività, il RTI emetterà, entro 10 giorni dalla scadenza contrattuale, apposita relazione di ultimazione dei servizi evidenziando le prestazioni erogate, i prodotti forniti, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito. La Regione, dopo aver effettuato le opportune verifiche, anche con l'ausilio degli Uffici Giudiziari coinvolti, sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto accerterà la regolare esecuzione del contratto. Il RTI si obbliga, altresì a consegnare l'aggiornamento di tale relazione finale entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di assistenza postuma alla conclusione del servizio come specificata all'art. 6 ultimo ca-

povero. Acquisita tale relazione la Regione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 9 del presente contratto.

Art. 22 (Prescrizioni in materia di fondi strutturali)

Il RTI ha l'obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni), per quanto applicabili. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di comunicazione da parte del RTI comporterà il mancato pagamento del servizio reso.

Art. 23 (Imposte e spese)

Sono a carico del RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Art.24 (norma di rinvio generale)

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alla vigente normativa in materia, comunitaria, nazionale e regionale.